

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le misure precauzionali in favore delle persone meno abbienti
in caso di economia di guerra

(dell'11 ottobre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel quadro delle misure preventive prese dalla Confederazione per un eventuale nuovo regime di economia di guerra è stato stabilito di tenere delle scorte obbligatorie speciali di generi alimentari da distribuire, in caso di divieto di acquisto, alle persone che non hanno avuto la possibilità di costituire le scorte domestiche raccomandate dal delegato alla difesa nazionale economica. Per le scorte speciali in questione i Cantoni ricevono un numero di tessere « di riserva » corrispondente alle persone meno abbienti notificate.

La prima regolamentazione è stata introdotta in base alle circolari n. 3, del 10 giugno 1950, e n. 11, dell'8 settembre 1953, del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Tale regolamentazione prevedeva il pagamento da parte del Cantone dell'importo di Fr. 2,50 (+ Fr. 1,— a decorrere dall'autunno 1953) per ogni persona meno abbiente notificata. La nostra richiesta fu in primo tempo limitata a 20.000 persone e aumentata in seguito a 24.000.

Con circolare del 17 settembre 1962 il delegato alla difesa nazionale economica preannunciava ai Dipartimenti cantonali preposti all'economia di guerra che, a partire dal 1. gennaio 1963, la tenuta delle scorte per le persone meno abbienti doveva essere disciplinata a nuovo. I Cantoni e i Comuni avrebbero dovuto definire le nuove misure precauzionali a favore delle persone meno abbienti in base alle modifiche intervenute nel frattempo, e ciò secondo una nuova regolamentazione che sarebbe stata successivamente comunicata ai Cantoni.

Con circolare del 26 ottobre 1962, il Dipartimento federale dell'economia pubblica comunicava infatti ai Cantoni la regolamentazione prevista per il periodo dal 1. gennaio 1963 al 31 dicembre 1972.

Questa stabilisce fra l'altro :

- 1) l'obbligo di adesione di tutti i Cantoni,
- 2) un contributo unico di Fr. 2,— per ogni persona meno abbiente notificata.

La fissazione del numero delle persone meno abbienti, rispettivamente delle tessere di riserva da distribuire, è stata lasciata ai Cantoni, stabilendo però un limite dal 10 al 20 % della popolazione, più una riserva cantonale del 2-3 %. Siccome un'indagine sul numero delle persone meno abbienti effettuata nel 1950 presso tutti i Comuni del Cantone aveva dato risultati molto contrastanti (vi furono infatti Comuni che notificarono il 100 % della popolazione e altri, quasi nelle medesime condizioni, solo l'1 %), si è ritenuto inutile procedere a una nuova inchiesta. Tenuto conto della struttura del nostro Cantone, abbiamo previsto un fabbisogno pari al 15 % della popolazione, più una riserva del 2 %. Valutando, secondo le indicazioni dell'Ufficio cantonale di statistica, a 230.000 circa gli abitanti del Cantone nel 1970, il numero di tessere occorrenti è di 34.500, più 4.600 di riserva. Sono state perciò prenotate 40.000 tessere, con una spesa complessiva di Fr. 80.000,—. L'importo deve essere versato entro il 31 dicembre 1963.

Mentre in qualche Cantone la spesa è stata messa totalmente o parzialmente a carico dei Comuni, noi abbiamo ritenuto, come già si fece per la regolamentazione scaduta il 31 dicembre 1962, di addossare l'intera spesa al Cantone, lasciando però la facoltà al Consiglio di Stato di chiederne il rimborso ai Comuni nel caso in cui le tessere di riserva dovessero venire effettivamente distribuite.

Vi proponiamo pertanto di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo che accorda il credito di Fr. 80.000,— per le 40.000 tessere di riserva prenotate dal Cantone per il periodo dal 1. gennaio 1963 al 31 dicembre 1972.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costituzione di scorte per le persone meno abbienti
in caso di divieto degli acquisti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

viste le circolari 17 dicembre 1962 del Delegato alla difesa nazionale economica e
26 ottobre 1962 del Dipartimento federale dell'economia pubblica;

visto il messaggio 11 ottobre 1963 n. 1168 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordato un credito di Fr. 80.000,— per la prenotazione di 40.000 tessere di riserva destinate alle persone meno abbienti in caso di divieto degli acquisti.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a chiedere ai Comuni il versamento di Fr. 2,— per ogni tessera, nel caso in cui le tessere dovessero venire effettivamente distribuite.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.